

DELIBERA DL/050/17/CRL/UD del 11 aprile 2017

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RIUNITE

SOGESTUR XXX/TELECOM ITALIA XXX

(LAZIO/D/451/2016)

E

D. CENTIONI/TELECOM ITALIA XXX

(LAZIO/D/452/2016)

E

EURO MEETING XXX IN LIQUIDAZIONE/TELECOM ITALIA XXX

(LAZIO/D/453/2016)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 11 aprile 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA l'istanza dell'utente società Sogestur XXX presentata in data 13.06.2016;

VISTA l'istanza dell'utente sig. D. Centioni presentata in data 13.06.2016;

VISTA l'istanza dell'utente società Euromeeting XXX in liquidazione presentata in data 13.06.2016;

RITENUTA l'opportunità della riunione dei tre procedimenti;

VISTI gli atti dei procedimenti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione degli istanti

Gli istanti hanno lamentato nei confronti dell'operatore Telecom Italia XXX, di seguito per brevità "Telecom", l'attivazione di due linee non richieste, la mancata portabilità, la perdita della numerazione, la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e negli atti difensivi, hanno dichiarato quanto segue:

- a. Il 27 ottobre 2014 la società Euromeeting aveva sottoscritto con Telecom un contratto per la fornitura e il passaggio da Wind di servizi di telefonia fissa e mobile relativamente a tre numeri fissi e quattro numeri mobili;
- b. Dopo l'attivazione, uno dei numeri fissi (XXXXX2906) aveva presentato un malfunzionamento consistito nell'impossibilità di ricezione delle chiamate da Telecom, non risolto nonostante le numerose segnalazioni e i reclami;
- c. A marzo 2015, posta in liquidazione la società, era stata manifestata al commerciale di riferimento l'esigenza di subentro e/o attivazione di due linee a nome della nuova società costituita Sogestur;
- d. A maggio 2015, era pervenuta comunicazione di attivazione di due nuove utenze e una fattura intestata alla persona fisica D. Centioni, con perdita di due utenze esistenti da 25 anni, ancora fatturate;
- e. Con numerosi reclami telefonici e scritti, era stato richiesto il ripristino delle numerazioni sospese e la portabilità sulle due nuove utenze, e la loro corretta intestazione a Sogestur;
- f. L'operatore aveva comunicato l'impossibilità di subentro per una linea per problemi tecnici;
- g. Per le utenze mobili, era stato riscontrato che, diversamente da quanto prospettato, il monte dati disponibile dopo un certo quantitativo diventava a consumo ed un costo di abbonamento superiore. Le linee erano pertanto migrate ad altro gestore, tranne una per la quale non è stata effettuata la migrazione, con conseguente perdita della numerazione in uso ventennale;
- h. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, discusso all'udienza del 31 maggio 2016, si era concluso con esito negativo.

In base a tali premesse, gli utenti hanno richiesto:

- i. Indennizzo per disservizio sul numero XXXXX2906
- ii. Indennizzo per mancata risposta al disservizio sul numero XXXXX2906
- iii. Indennizzo per attivazione servizi non richiesti
- iv. Indennizzo per mancata trasparenza contrattuale
- v. Indennizzo per mancato rispetto delle condizioni contrattuali sulla telefonia mobile
- vi. Indennizzo per mancata risposta a segnalazioni
- vii. Indennizzo per perdita di tre numerazioni
- viii. Rimborso somme addebitate per recessi anticipati e costi non previsti in offerta

2. La posizione dell'operatore Telecom.

In via preliminare, l'operatore ha eccepito l'inammissibilità delle domande perché aventi natura risarcitoria. Nel merito, in ordine alle domande di Euromeeting:

- per il servizio mobile, ha confermato la correttezza dei costi fatturati per recesso anticipato, avendo l'istante attivato promozioni condizionate al mantenimento dei servizi con Telecom per almeno 24 mesi ed avendo chiesto la cessazione dei servizi prima della scadenza. I costi addebitati sono stati comunicati e documentati all'Autorità fin dal 2007 e Telecom ha applicato le modifiche contrattuali in vigore dal 1 aprile 2013, introdotte a seguito dell'esercizio dello jus variandi previsto dall'art. 70 comma 4 D. Lgs. 259/2003. Ha evidenziato una morosità di Euro 1.168,13;
- per il servizio fisso, ha precisato di aver lavorato la richiesta dell'istante di trasloco dei tre numeri ad altra sede e di aver ricevuto il 19 agosto 2015 un reclamo attinente la mancata ricezione di chiamate provenienti da altri operatori. A seguito di verifiche tecniche il disservizio di disallineamento linee era stato risolto il 09/1/15.

In ordine alle domande di Sogestur:

- per il servizio fisso, ha precisato che una utenza non è più visibile nei sistemi Telecom, mentre l'altra risulta intestata al sig. Centioni D.. Ha dichiarato che fino al 4 bimestre 2015 le fatture erano state intestate al sig. Centioni anziché alla Sogestur non risultando pervenuta la documentazione relativa alla richiesta di subentro e che non era stato possibile volturare una delle due utenze trattandosi di linea fibra;
- per il servizio mobile, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Sogestur, essendo le utenze intestate a Euromeeting; ha precisato che tre delle quattro numerazioni sono migrate ad agosto 2015 ad altro gestore, che la quarta numerazione è cessata a dicembre 2015 per morosità e che alcun reclamo o segnalazione era pervenuta da Sogestur.

In ordine alle domande del sig. Centioni, ha eccepito la duplicazione delle censure svolte da Sogestur, in particolare in relazione alla mancata voltura della linea fissa.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si conferma la riunione dei procedimenti in epigrafe, disposta all'udienza di discussione del 14 novembre 2016, perché aventi ad oggetto le medesime utenze e domande tra loro collegate.

Viene rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'operatore, essendo le domande espressamente qualificate dall'istante come domande di indennizzo ricondotte a precisi presunti inadempimenti di Telecom.

Ciò premesso, le istanze soddisfano i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento e sono proponibili.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalle parti istanti possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

3.1. Sul malfunzionamento

Gli istanti lamentano il malfunzionamento di una delle tre linee fisse (n. XXXXX2906), consistito nell'inibizione del traffico entrante proveniente da Telecom, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo.

Si premette che legittimata attiva in ordine alla specifica domanda è la società Euromeeting, intestataria dell'utenza.

La domanda dell'utente è fondata per la seguente ragione.

E' in atti il contratto Impresa Semplice sottoscritto dalla società Euromeeting con Telecom il 27 ottobre 2014 per la fornitura del servizio voce con tre numerazioni fisse, tra cui quella oggetto del disservizio, del servizio ADSL illimitato, del servizio voce con quattro sim mobili.

L'istante ha dedotto che la linea, sin dall'attivazione, ha presentato il parziale malfunzionamento e che il problema non è stato risolto, nonostante i ripetuti reclami.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, come più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Delibera 179/03/CSP , inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Nella fattispecie, a fronte dell'inadempimento lamentato, spettava dunque a Telecom provare le attività svolte per la risoluzione del problema, le verifiche tecniche eseguite e gli esiti, o che l'inadempimento è dipeso da cause esimenti della sua responsabilità.

L'operatore, invece, si è limitato a dedurre di aver ricevuto il 19 agosto 2015 un reclamo attinente la mancata ricezione di chiamate provenienti da altri operatori, di aver effettuato le verifiche tecniche, di essere intervenuta in data 09/1/15, di aver risolto la problematica e di non aver più ricevuto reclami successivi. Ma nulla produce a sostegno delle deduzioni.

Tali circostanze, quindi, oltre a non essere temporalmente tra loro coerenti (reclamo del 19 agosto 2015 e risoluzione del 09/1/15), sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro e prova documentale e sono smentite dal reclamo dell'utente del 20 ottobre 2015 ricevuto da Telecom il 22 ottobre 2015, in cui lamenta la persistenza del problema.

Pertanto, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, sussiste la responsabilità di Telecom per il parziale malfunzionamento del servizio voce della linea n. XXXXX2906, non risolto.

Per quanto riguarda la durata del periodo indennizzabile, non avendo l'utente provato di aver svolto reclami precedenti a quello ammesso da Telecom del 19 agosto 2015, si prende a riferimento, quale dies a quo, il 19 agosto 2015 e quale dies ad quem la data del 13 giugno 2016, data di deposito dell'istanza di definizione. Il mancato adempimento spontaneo in pendenza di una procedura di definizione amministrativa non sarebbe infatti ragionevolmente sanzionabile, essendo la scelta di sottoporre la controversia ad un terzo in sede di definizione amministrativa, il momento in cui la risoluzione della questione transita dalla gestione delle parti a quella di un terzo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5.2 e 12.2 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, si liquida in favore della società Euromeeting XXX in liquidazione un indennizzo di Euro 1.495,00 (millequattrocentonovantacinque/00).

Viene invece rigettata la domanda di rimborso dei canoni pagati, non avendo l'istante prodotto le fatture relative, ed essendo gli stessi in parte comunque dovuti essendosi trattato di un parziale malfunzionamento della linea in sola entrata.

3.2. Sull'attivazione di servizi non richiesti e sulla perdita delle numerazioni fisse

Gli istanti lamentano che, senza alcuna preventiva comunicazione dell'operatore, a maggio 2015 furono attivate due nuove utenze a nome del sig. D. Centioni quale persona fisica, e chiedono la liquidazione di un indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti.

La domanda è infondata per la seguente ragione.

La problematica prende avvio dall'esigenza di Euromeeting "di subentro e/o attivazione di due linee a nome della nuova società costituita Sogestur XXX".

Deducono gli istanti che l'agente commerciale di riferimento "acquisiva i dati della nostra nuova società Sogestur XXX sui moduli contrattuali Telecom senza particolari specifiche".

E' in atti, prodotto dall'utente, il contratto Impresa Semplice sottoscritto il 27 marzo 2015 dal legale rappresentante della Sogestur XXX, composto da:

- la sezione dati del cliente, compilata in ogni sua parte, con l'accettazione delle condizioni generali
- la sezione Offerta Mobile, con la scelta di due profili tariffari Tim Tutto Senza limiti New ed un modulo di consegna di due carte sim, con numero seriale,
- la sezione accesso – profili commerciali, con la scelta di di 2 Linea Valore + Tuttimobili,
- la sezione Offerta Tutto – profili Commerciali, con la scelta dell'Offerta Tutto 2 Canali,

tutti fogli recanti in calce la data del 27 marzo 2015 e la sottoscrizione del legale rappresentante.

In base al contratto sottoscritto, risulta dunque che la Sogestur ha richiesto all'operatore l'attivazione di due Linee Valore e di due sim mobili con profilo tariffario Tim Tutto Senza Limiti New, e non il subentro né la portabilità delle numerazioni in capo alla Euromeeting.

Considerata la regolare sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della società, si ritiene che la Sogestur è stata posta nella condizione di conoscerne il contenuto, e

che, se non rispondente alla sua volontà, avrebbe potuto non sottoscriverlo, oppure, che una volta sottoscritto, ove le condizioni fossero state apposte in un secondo momento e non fossero state quelle volute, avrebbe potuto esercitare il ripensamento nei termini di legge.

Pertanto, con l'attivazione di due nuove utenze, Telecom non ha posto in essere una attivazione di servizi non richiesti, ma ha dato esecuzione al contratto sottoscritto da Sogestur, sia pure erroneamente intestando le due nuove utenze in capo alla persona fisica sig. D. Centioni, socio della Sogestur XXX, anziché alla società.

A conferma dell'insussistenza della dedotta attivazione di servizi non richiesta, è anche il fatto che la Sogestur ed il sig. D. Centioni, al ricevimento delle lettere Telecom di conferma del contratto di abbonamento delle due nuove linee e di comunicazione della possibilità di recedere "nel caso di errata attribuzione di questa offerta", con lettera del 25 giugno 2015 hanno chiesto a Telecom di procedere all'immediata modifica dell'anagrafica di intestazione, essendo la linea "stata chiesta per una società di persone come da carta intestata e non a Centioni D.", e non hanno lamentato una attivazione non voluta, né manifestato la volontà di recedere.

Non sussistendo quindi l'attivazione di un servizio non richiesto, bensì la mera errata intestazione delle linee, la domanda di liquidazione di indennizzo non può essere accolta.

Né può essere accolta la domanda di liquidazione di indennizzo per la perdita delle numerazioni fisse XXXXX1950 e XXXXX5855, per la seguente ragione.

La perdita della numerazione ricorre in conseguenza di una illegittima cessazione dell'utenza.

Nella fattispecie, le numerazioni intestate a Euromeeting non sono state oggetto di richiesta di subentro o di portabilità. Pertanto, seppure l'utente dichiara tali linee non presenti, non vi è comunque prova del fatto che i numeri non siano più, contrattualmente e formalmente, nella disponibilità di Euromeeting, ovvero del fatto che siano andati persi. Il che spiega perché Telecom abbia continuato ad emettere fatture in capo a Euromeeting per canoni di abbonamento alle due linee ancora nel 2016.

Ad abundantiam, si rileva infine che la domanda non potrebbe comunque essere accolta, non avendo Euromeeting provato (con fatture o altri documenti) gli anni di pregressa titolarità delle numerazioni.

Viene infine rigettata anche la domanda di indennizzo per mancata trasparenza contrattuale, per le ragioni su esposte in ordine al perfezionamento del contratto, e non essendovi ulteriori elementi che consentano di far ritenere provata l'inesattezza/omissione di informazioni lamentate dagli istanti.

3.3. Sulle domande attinenti le linee mobili

In ordine alle linee mobili, gli istanti lamentano l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute, chiedendo il rimborso dei costi non previsti in offerta e delle somme addebitate per reccesi anticipati, nonché la perdita della numerazione mobile XXXXX23486, non migrata ad altro gestore.

Le domande non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

Il contratto del 2014 tra Euromeeting e Telecom prevedeva l'attivazione di quattro linee mobili, per due sim con profilo tariffario Tutto Illimitato, e per due sim con 800 minuti, 800 sms, 2GB internet.

L'istante lamenta che il "monte dati disponibile, dopo un certo quantitativo, diventa a consumo" ed un costo di abbonamento diverso da quello previsto.

Le circostanze dedotte sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

L'istante infatti avrebbe dovuto provare i costi addebitati a consumo per il monte dati, producendo le fatture di riferimento, tanto più che il contratto prevedeva, per due sim, un plafond di traffico internet ed era quindi possibile una tariffazione a consumo per traffico dati extra soglia. Così come avrebbe dovuto provare gli addebiti per costi di abbonamento diversi da quelli previsti e le somme addebitate per presunti recessi anticipati.

L'istante invece non ha prodotto alcuna fattura relativa alle utenze mobili, ma solo meri frontespizi di fatture relative alle utenze fisse, con ciò precludendo qualsivoglia valutazione in ordine alla debenza o meno degli addebiti contestati, nemmeno precisati nel quantum. Peraltro, si evince dalle difese delle parti che le utenze mobili sono migrate ad altro gestore nel 2015 e che l'istante, sottoscrivendo le CGC, ha accettato espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tra le altre, le condizioni del recesso.

Né può essere accolta la domanda di liquidazione di indennizzo per la perdita della numerazione mobile XXXXX23486, che gli istanti lamentano non essere migrata ad altro gestore.

In base ai richiamati principi generali sull'onere della prova, infatti, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza.

Nella fattispecie, l'istante Euromeeting, intestatario delle quattro utenze mobili, non ha provato di aver richiesto la migrazione ad altro gestore anche della numerazione asseritamente perduta, che Telecom dichiara essere stata cessata per morosità.

La mancanza di qualsivoglia documentazione relativa alla richiesta di migrazione di tale utenza preclude la possibilità di accertare eventuali inadempimenti o ostacoli alla migrazione da parte di Telecom.

La domanda viene quindi rigettata.

3.4. Sulla mancata risposta ai reclami

Gli istanti lamentano la mancata risposta ai reclami relativi al malfunzionamento della linea fissa e alla attivazione dei servizi non richiesti, chiedendo la liquidazione di due distinti indennizzi.

Premesso che la domanda non può essere accolta con riferimento a reclami telefonici non provati, né circostanziati, la domanda viene accolta, per quanto concerne il reclamo per il malfunzionamento della linea fissa, con riferimento a quello che Telecom ammette di aver ricevuto il 19 agosto 2015 (dovendosi il successivo reclamo scritto in atti svolto da Euromeeting il 20 ottobre 2015 ritenersi reiterativo del primo), e, per quanto concerne il reclamo per l'attivazione di servizi non richiesti, con riferimento a quello scritto del 25 giugno 2015 svolto dal sig. D. Centioni.

Al reclamo del 19 agosto 2015, non risulta che l'operatore abbia dato riscontro alcuno. Viceversa, al reclamo del 25 giugno, Telecom ha dato riscontro con lettera dell'11 settembre 2015.

Rileva nella fattispecie il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 11.1 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, si riconoscono:

- in favore di Euromeeting XXX in liquidazione, considerato che il primo reclamo è stato ricevuto da Telecom il 19 agosto 2015, considerato il tempo previsto per la risposta (45 giorni) e la data dell'udienza di conciliazione (31 maggio 2016), un indennizzo di Euro 241,00 (duecentoquarantuno/00);
- in favore del sig. D. Centioni, considerato che il primo reclamo è stato ricevuto da Telecom il 25 giugno 2015, considerato il tempo previsto per la risposta (45 giorni) e la data del riscontro di Telecom (11 settembre 2015), un indennizzo di Euro 33,00 (trentatre/00);

4. Sulle spese di procedura

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, nonché in applicazione dell'art.16.2bis per violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti considerata la modalità di instaurazione delle controversie, appare equo liquidare in favore di Euromeeting XXX in liquidazione e di D. Centioni, i soli istanti di cui sono state parzialmente accolte le domande, l'importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) complessive, di cui Euro 40,00 in favore della Euromeeting ed Euro 10,00 in favore del sig. D. Centioni.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento ;

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente le istanze del sig. D. Centioni e della società Euromeeting XXX in liquidazione nei confronti della società Telecom Italia XXX e rigetta quelle della Sogestur XXX

2. La società Telecom Italia XXX è tenuta a pagare in favore della società Euromeeting XXX in liquidazione, oltre alla somma di Euro 40,00 (quaranta/00) per le spese di procedura:

a) l'importo di Euro 1.495,00 (millequattrocentonovantacinque/00) a titolo di indennizzo ex artt. 5.2 e 12.2 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

b) l'importo di Euro 241,00 (duecentoquarantuno/00) a titolo di indennizzo ex art. 11.1 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

3. La società Telecom Italia XXX è tenuta a pagare in favore del sig. D. Centioni, oltre alla somma di Euro 10,00 (dieci/00) per le spese di procedura:

a) l'importo di Euro 33,00 (trentatre/00) a titolo di indennizzo ex artt. 2 e 11.1 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

4. La società Telecom Italia XXX è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

7. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 11/04/2017

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio Fto